

S T A T U T O

Articolo 1 : DENOMINAZIONE

La Società si denomina: “UNIONCAMERE EMILIA ROMAGNA SERVIZI S.R.L.”.

Articolo 2 : SEDE

La società ha sede nel Comune di Bologna (BO) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese.

La società potrà istituire o sopprimere, nei modi di legge, in tutto il territorio nazionale ed anche all'estero, sedi secondarie, filiali, agenzie ed unità locali.

Articolo 3 : DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 Dicembre 2050, salvo proroga od anticipato scioglimento da attuarsi con deliberazione dell'Assemblea dei Soci assunta a termini di legge.

Articolo 4 : OGGETTO

Nel rispetto delle attribuzioni conferite alle Camere di Commercio dalle disposizioni di cui all'articolo 2 della L. 29 dicembre 1993 n. 580, le Camere di Commercio dell'Emilia Romagna costituiscono la società di cui in oggetto al fine di acquistare la nuova sede dell'Unione regionale; tale associazione, infatti, costituisce un organismo mediante il quale le Camere, ai sensi della suddetta L. 580/93, raggiungono i propri scopi istituzionali.

La predetta società, pertanto, ha per oggetto il compimento di operazioni immobiliari relative all'acquisto, alla ristrutturazione ed alla gestione di un compendio immobiliare da affittare all'Unione regionale delle Camere di Commercio dell'Emilia Romagna e preferibilmente a strutture partecipate dal sistema camerale.

L'affitto di locali, facenti parte del suddetto compendio immobiliare, a strutture diverse da quelle previste al comma precedente, potrà essere effettuato solo con apposita motivata deliberazione

dell'Assemblea.

La Società potrà, altresì, compiere ogni operazione mobiliare, finanziaria, bancaria, necessaria od utile al conseguimento dell'oggetto sociale, scontare effetti cambiari, contrarre mutui passivi, chiedere aperture di credito, anticipazioni e sovvenzioni, assumere / prestare garanzie reali e fideiussioni ed avvalli a garanzie di obbligazioni proprie e/o di terzi, purché tutte le predette operazioni siano strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale e non abbiano carattere prevalente.

E' tassativamente esclusa ogni sollecitazione del pubblico risparmio, nonché lo svolgimento di attività di "intermediazione mobiliare" ai sensi del D. Lgs. 58/98, lo svolgimento nei confronti del pubblico delle attività di cui agli artt. 4, comma 2, legge 197/91 e 106 D.Lgs 385/93 ed ogni operazione di intermediazione immobiliare ai sensi della legge 39/1989.

Articolo 5 : DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con la società è quello risultante dal Registro delle Imprese, essendo a carico dei Soci l'onere di fare pubblicare le variazioni del loro domicilio.

L'Organo Amministrativo, previa comunicazione data a tutti i Soci, può istituire un Libro delle comunicazioni in cui annotare anche il numero di fax e l'indirizzo e-mail dei Soci stessi.

I Soci che lo desiderano possono comunicare all'Organo Amministrativo il numero di fax e/o indirizzo e-mail, autorizzando il medesimo ad effettuare con tali mezzi le comunicazioni sociali.

Articolo 6 : CAPITALE SOCIALE

Il capitale è di Euro 120.000,00 (centoventimila/00euro) diviso in quote che attribuiscono ai Soci diritti sociali in misura proporzionale alle stesse.

Articolo 7 : VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento o a titolo gratuito, conformemente alle disposizioni di legge in materia, in forza di deliberazione dell'Assemblea dei Soci da adottarsi con le maggioranze

previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, sono ammessi tutti i conferimenti, anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge e spetta ai Soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. L'aumento di capitale sociale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 4 del presente statuto, ad eccezione del caso previsto dall'articolo 2482-ter c.c.; in tal caso spetta ai Soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei Soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

Articolo 8 : VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE E FINANZIAMENTI DEI SOCI

La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso che si presumono infruttiferi, salva diversa determinazione risultante da atto scritto.

La società può inoltre acquisire fondi dai Soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci.

Per il rimborso dei finanziamenti dei Soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c..

Articolo 9 : PARTECIPAZIONI

A ciascun Socio è attribuita una partecipazione al capitale sociale proporzionale ai conferimenti eseguiti.

I diritti sociali spettano ai Soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

In caso di comproprietà di partecipazioni, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2468 c.c.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica il combinato disposto dagli artt. 2352 e 2468 c.c. .

Articolo 10 : TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 del presente Statuto, le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e "*mortis causa*"; tuttavia agli altri Soci, regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto nel caso di trasferimento per atto tra vivi:

- per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, la permuta, il conferimento, la dazione in pagamento e la donazione.

Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- il Socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Organo Amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il corrispettivo e le modalità di pagamento. L'Organo Amministrativo entro cinque giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri Soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

- a) ogni Socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'Organo Amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita entro e non oltre trenta giorni dalla data (risultante dal timbro postale) in cui l'Organo Amministrativo ha spedito la comunicazione dell'offerta;
- b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'Organo Amministrativo avrà comunicato al Socio offerente - a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con

l'indicazione dei Soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta , della data fissata per il trasferimento.

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un Socio, la partecipazione offerta spetterà ai Soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale.
- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei Soci che, viceversa, intendono valersene.
- qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.
- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal Socio offerente;
- qualora nessun Socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il Socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui é scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta.
- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei Soci che abbia manifestato, nei termini e nelle forme di cui sopra, la volontà di esercitare la prelazione nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale di Bologna su istanza della parte più diligente; in tal caso si applica quanto disposto dal 1°

comma dell'articolo 1349 c.c..

L'esperto dovrà fissare il prezzo in modo che esso rifletta il valore di mercato della quota al tempo della cessione e, a tal fine, dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, della sua posizione di mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, il prezzo così fissato sarà vincolante per le parti.

Il diritto di prelazione spetta ai Soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà o l'usufrutto della partecipazione.

E' fatto divieto al Socio dare in pegno la partecipazione.

Il diritto di prelazione spetta ai Soci sia quando s'intenda trasferire la partecipazione a terzi estranei alla compagine sociale sia quando s'intenda trasferire la partecipazione a soggetti che sono già Soci.

- nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

- la cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il Socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri Soci.

L'intestazione a società fiduciaria e/o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Articolo 11 : CLAUSOLA DI GRADIMENTO

Ai fini della efficacia nei confronti della società del trasferimento delle quote occorre, negli stessi limiti in cui opera il diritto di prelazione, il gradimento da parte dell'Assemblea a dei soci. Tale gradimento si intenderà concesso mediante assunzione di deliberazione da parte dell'Assemblea dei soci. L'eventuale

non gradimento dovrà essere motivato, sulla base di valutazioni che evidenzino la inidoneità del futuro socio a contribuire allo sviluppo della società ed al perseguimento dell'oggetto sociale.

Articolo 12 : DECISIONI DEI SOCI

I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che l'Amministratore unico o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Amministratore unico e la sua revoca;
- c) la nomina dell'Organo di Controllo (e cioè del Sindaco o, se del caso, dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale) o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- d) la determinazione del compenso dell'Amministratore Unico, dell'organo di controllo e del revisore se non è stabilito nell'atto costitutivo;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo (e/o statuto);
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;
- g) tutte le altre decisioni previste dal presente statuto.

Con riferimento alle materie di cui alle lettere e) ed f), oppure quando lo richiedono l'Amministratore unico o un numero di Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei Soci debbono essere necessariamente adottate con il “metodo assembleare” di cui all'art. 2479 bis c.c. .

In ogni altro caso, invece, le decisioni dei Soci possono essere adottate anche con il “metodo della consultazione scritta” o sulla base del “consenso espresso per iscritto” purché dai documenti sottoscritti dai Soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Ogni Socio, regolarmente iscritto al Registro delle imprese ed a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione

Non possono partecipare alle decisioni dei Soci, sia che esse vengano adottate con il “metodo assembleare” sia che esse vengano adottata con il “metodo della consultazione scritta” o del “consenso espresso per iscritto”, i Soci morosi ai sensi dell’art. 2466 c.c..

Articolo 13 : ASSEMBLEA DEI SOCI

A) CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea deve essere convocata dall’Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L’Assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l’Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

L’Organo Amministrativo deve, altresì, convocare senza ritardo l’Assemblea quando ne è fatta domanda da tanti Soci che rappresentino almeno il terzo del capitale sociale e nella domanda sono stati indicati gli argomenti da trattare.

La convocazione su richiesta dei Soci non è, però, ammessa per argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell’Amministratore unico o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta.

L’Assemblea è convocata dall’Amministratore Unico mediante lettera raccomandata A.R o posta elettronica certificata spedita ai Soci, nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese e all’organo di controllo ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell’adunanza. Può essere convocata anche mediante telefax o e-mail da spedirsi ai Soci, rispettivamente al numero o all’indirizzo risultante dal Libro delle comunicazioni, all’organo di controllo ed al revisore, se nominati, almeno cinque giorni

prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di regolare convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e l'Amministratore unico, l'organo di controllo e revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'Assemblea totalitaria, l'Amministratore unico, l'organo di controllo ed il revisore, eventualmente assenti dovranno avere rilasciato prima della riunione una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della società.

B) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO

Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro che risultano legittimati ai sensi di legge.

Il voto di ciascun Socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

C) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni Socio, che abbia diritto di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare anche da non Socio, ai sensi dell'art. 2479 bis c.c.,

Gli enti e le società Soci, possono intervenire all'Assemblea a mezzo dei propri rappresentanti legali o di persona designata mediante delega scritta.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di

intervento all'Assemblea.

D) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

La presidenza dell'Assemblea compete all'Amministratore Unico.

Qualora quest'ultimo non possa o non voglia esercitare tale funzione, gli intervenuti designano, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il Presidente, fra i presenti. L'Assemblea nomina un segretario anche non Socio, e se lo crede opportuno due Scrutatori anche estranei.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

E) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo che nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c. nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Restano comunque salve eventuali altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

F) SISTEMI DI VOTAZIONE

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale.

In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei Soci dissenzienti.

G) VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o

dal Notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

I verbali relativi alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo e statuto, l'emissione di titoli di debito, la liquidazione della società e la revoca dello stato di liquidazione devono essere redatti da un Notaio.

Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, a cura dell'Organo Amministrativo, senza indugio, nel "libro delle decisioni dei Soci" con apposizione delle firme del Presidente e del Segretario nonché della data di trascrizione.

H) AUDIO/VIDEO-ASSEMBLEA

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea dei Soci, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli

argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Articolo 14 : DECISIONI DEI SOCI: “METODO DELLA CONSULTAZIONE SCRITTA” E/O DEL “CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO”

Le decisioni dei Soci possono essere adottate mediante “consultazione scritta” ovvero sulla base del “consenso espresso per iscritto”.

Tali metodi, come precisato nell’art.10 del presente statuto, sono utilizzabili in alternativa al metodo assembleare sopradescritto all’art.11.

Tuttavia con riferimento alle modificazioni del presente Statuto, alla messa in liquidazione della società, alla revoca della liquidazione della società, alla emissione di titoli di debito, alla esclusione del Socio ai sensi del successivo art. 29, alle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci , oppure quando lo richiedono l’Amministratore unico o un numero di Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei Soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare.

Nel caso si opti per il metodo della “consultazione scritta” dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l’argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l’indicazione dei Soci consenzienti;
- l’indicazione dei Soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l’indicazione del motivo della loro

contrarietà o astensione;

- la sottoscrizione di tutti i Soci, sia consenzienti che astenuti che contrari;
- la mancanza di sottoscrizione equivale a voto contrario.

Nel caso si opti per il metodo del “consenso espresso per iscritto” dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l’argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i Soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei Soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma devono avvenire, all’indirizzo di ciascun Socio indicato nel Registro delle Imprese, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni Socio a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei Soci sono prese con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta, a cura dell’Organo Amministrativo, senza indugio, nel “Libro delle decisioni dei Soci” riportando, oltre la firma del legale rappresentante della società, anche la data di trascrizione.

Articolo 15 : AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Amministratore Unico, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 175/2016.

La durata in carica dell'Organo Amministrativo è di tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

L'Amministratore unico:

a) può essere anche non Socio;

b) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. ;

c) in caso di nomina a tempo indeterminato, può essere revocato in ogni tempo e senza necessità di motivazione;

d) è rieleggibile;

e) è tenuto al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del c.c. .

Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare l'Amministratore unico, deve convocarsi con urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Amministratore.

In tal caso l'Amministratore unico resta in carica per la convocazione dell'Assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina del successore.

La cessazione dell'Amministratore unico per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Amministratore è stato ricostituito.

Articolo 16 : POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può, quindi, compiere tutti gli atti che ritenga necessari e/o opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Articolo 17: RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della società.

Articolo 18 : SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e fiscali commesse dall'Amministratore unico della società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, la società, nei modi e nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume il relativo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze.

L'assunzione del debito da parte della società viene in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente in danno della società o, comunque, con dolo o colpa grave.

Articolo 19 : COMPENSO DELL'AMMINISTRATORE UNICO

All'Amministratore unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio ed un compenso da determinarsi da parte dei Soci con decisione valida fino a modifica.

Articolo 20 : DIRITTI DEI SOCI NON AMMINISTRATORI

I Soci che non partecipano all'Amministrazione hanno diritto di avere dall'Amministratore unico notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 21 : ORGANO DI CONTROLLO

Sussistendone l'obbligo ai sensi di legge ovvero laddove i Soci lo decidessero i Soci nominano l'organo di controllo composto come per legge.

All'organo di controllo si applicano le norme previste dal Codice Civile e dalle altre norme in materia.

L'organo di controllo ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e ss. del Codice Civile ed esercita la revisione legale dei conti.

Articolo 22 : REVISORE

Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società

nomini per la revisione legale dei conti un Revisore, questi deve essere iscritto nell'apposito registro. Ove nominato si applicano al Revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Non può essere nominato alla carica di Revisore e se nominato decade dall'incarico chi ricopre la carica di Amministratore o Sindaco della società e della propria controllante e di eventuali controllate, nonché chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c..

Il corrispettivo del Revisore è determinato dai Soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei Soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'Assemblea dei Soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

Il Revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter c.c.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies c.c..

Articolo 23 : ESERCIZIO SOCIALE – BILANCI-

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del bilancio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro l'Amministratore unico deve segnalare nella sua relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Articolo 24 : UTILI

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La decisione dei Soci, che approva il bilancio, decide sulla distribuzione degli utili.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale; possono altresì essere distribuiti utili in natura.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia stato reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

Articolo 25 : RECESSO DEL SOCIO

A) CASI DI RECESSO

Il diritto di recesso compete:

- ai Soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto;
- ai Soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai Soci;
- ai Soci che non hanno consentito l'offerta di quote a terzi in ipotesi di aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2481 bis;
- ai Soci assenti o dissenzienti alle delibere che modificano la clausola compromissoria di cui all'articolo 32 del presente statuto;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

B) MODALITA' DI ESERCIZIO DEL RECESSO

L'intenzione del Socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata per scritto all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione.

La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Sarà cura dell'Organo Amministrativo che la comunicazione di recesso venga iscritta nel Registro delle Imprese.

C) RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO RECEDUTO

I Soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dall'Amministratore unico tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso (eventualmente ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie); in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale di Bologna su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 c.c. .

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei

mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri Soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da Soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili. In tal caso la partecipazione del Socio receduto accrescerà le partecipazioni dei Soci rimasti proporzionalmente alle loro partecipazioni.

In mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura corrispondente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c. e, qualora sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del Socio receduto la società viene posta in liquidazione.

Articolo 26: ESCLUSIONE DEL SOCIO

Nel caso di Socio che, a titolo di conferimento, si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, lo stesso può essere escluso, previa delibera assembleare, qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

Alla esclusione del Socio l'Amministratore unico perviene nel caso in cui non può aver luogo la vendita della quota non liberata, per mancanza di compratori, ai sensi dell'art. 2466 c.c. .

Può essere escluso, previa delibera assembleare, anche il Socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Nei casi di esclusione deliberati dall'Assemblea valgono le seguenti modalità. Per la valida costituzione dell'Assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del Socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto spetta solo il diritto di intervento all'Assemblea.

La delibera di esclusione deve essere comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento al Socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione suddetta. Entro questo termine il Socio escluso potrà attivare il Collegio Arbitrale di cui al successivo art.

32 affinché si pronunci in merito all'esclusione.

Il Socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applica le disposizioni del precedente art. 28 lett. C) in tema di rimborso della partecipazione del Socio recedente, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Articolo 27 : SCIoglimento LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei Soci con le maggioranze e le forme previste per la modifica del presente Statuto.

In tal caso nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze e le forme previste per la modifica del presente Statuto, dispone:

- il numero dei Liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di Liquidatori;
- la prima nomina dei Liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la Liquidazione;
- i poteri dei Liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei Liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c. e, pertanto, i Liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'Assemblea presa con le maggioranze e le forme richieste per le modificazioni del presente Statuto.

Al Socio dissenziente spetta il diritto di recesso.

Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter c.c. .

Le disposizioni sulle decisioni dei Soci, sulle Assemblee e sugli Organi Amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile (artt.2484 e ss.)

Articolo 28 : TITOLI DI DEBITO

La società può emettere titoli di debito.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'Assemblea dei Soci con le maggioranze e le forme previste per la modifica del presente Statuto.

La relativa delibera assembleare andrà verbalizzata da Notaio, con conseguente applicazione dell'art. 2436 c.c.

La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali. In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero Soci della società medesima.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura dell'Amministratore unico presso il Registro delle Imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

Articolo 29 : CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le eventuali controversie che sorgessero fra i Soci o fra i Soci e la Società, anche se promosse dall'Amministratore unico e Sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre

membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Bologna. I tre Arbitri così nominati provvederanno a designare tra loro il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, lo stesso Presidente del Tribunale.

Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti secondo la procedura prevista dall'art. 806 e ss. del c.p.c..

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei Soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I Soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del precedente art. 27.

Articolo 30 : DISPOSIZIONI VARIE E RINVIO

Si precisa che:

- le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la Società abbia un unico Socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di Soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale;
- per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.